

TAR Torino - Sentenza 10/04/2009 n. 1019
d.lgs 163/06 Articoli 1, 32 - Codici 1.2, 32.1

Spetta alle ATO individuare la figura gestoria più opportuna mediante la quale provvedere all'erogazione de servizio idrico integrato. Siffatta individuazione deve, peraltro, per volontà espressa del legislatore, seguire il solco del vecchio art. 22 della L. m. 142/1990, poi trasfuso e rivisto nell'art. 113 del d.lgs. n. 267/2000, variamente modificato dalle leggi di settore. Di talché le figure gestorie ipotizzabili sono costituite dal modello societario, o di capitali, previa individuazione attraverso procedure ad evidenza amministrativa, o a capitale misto pubblico - privato o a capitale interamente pubblico. Il nuovo assetto ordinamentale, nel quale campeggia la figura istituzionale dell'Autorità di Ambito, ha privato il Comune dei suoi poteri di regolazione e di definizione del modulo gestionale più appropriato alle necessità erogative del servizio. Il Comune non è più competente e legittimato a costituire alcuna società a cui affidare, con gara o meno, la gestione del servizio idrico, il quale è totalmente di competenza dell'Autorità di Ambito. Ne consegue che l'avvenuta costituzione, in concorrenza con l'Autorità, di una società ad hoc da parte dei Comuni intimati, quantunque a totale partecipazione pubblica locale, integra un vulnus del dettato legislativo di riferimento, più sopra sommariamente ricostruito.